

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

C.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		Indennità al personale del Ministero del tesoro aventi gestione di denaro e valori o funzioni di controllo sui medesimi ed ai cassieri e consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato. (2455)	1239
PRESIDENTE	1236	PRESIDENTE	1239
Comunicazione del Presidente:		ROMANO, <i>Relatore</i>	1239
PRESIDENTE	1236	WALTER	1239
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489 sul trattamento di missione per il personale inviato nel territorio di Trieste. (2445)	1240
Assegnazione di contributi straordinari alla Associazione nazionale dei finanziari in congedo (2446)	1236	PRESIDENTE	1240
PRESIDENTE	1236, 1237	FACCHIN, <i>Relatore</i>	1240
FALETRA	1236, 1237	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
MERIZZI	1236	Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile 1952, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. S. V. E. I. M. E. R.), dell'Istituto Regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I. R. F. I. S.) e del Credito industriale sardo (C.I.S.) (2442)	1241
CAIATI	1236	PRESIDENTE	1241, 1243
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1237	CARCATERRA, <i>Relatore</i>	1241, 1243
PIERACCINI	1237	ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1241, 1242, 1243
MARTINELLI	1237		
Istituzione del capitolo « Fondo scorta » per la Guardia di Finanza (2449)	1237		
PRESIDENTE	1237, 1238		
BERLOFFA, <i>Relatore</i>	1238		
Indennità di maneggio valori agli ufficiali di ragioneria aventi funzioni di economo magazzinoiere del bollo. (2443)	1238		
PRESIDENTE	1238		
ROMANO, <i>Relatore</i>	1238		

	PAG.
MERIZZI	1242, 1243
NAPOLITANO GIORGIO	1242, 1243
GEREMIA	1242, 1243
CAIATI	1243
GHISLANDI	1243
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
CODACCI PISANELLI e CAIATI. Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 531. (1536).	1243
PRESIDENTE	1243, 1245, 1249, 1250
VICENTINI, <i>Relatore</i>	1243, 1245
RONZA	1245, 1248
GHISLANDI	1245
CODACCI PISANELLI	1245, 1247, 1248
ANGELINO PAOLO	1247, 1249
CAIATI	1247, 1249
MERIZZI	1247
FALETRA	1248, 1249
DI STEFANO GENOVA	1248, 1250
CASTELLI	1250
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1250

La seduta comincia alle 9,30.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Marzotto.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta, senza voto deliberativo, l'onorevole Codacci Pisanelli per la discussione della sua proposta di legge, all'ordine del giorno di oggi.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo. (2446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo».

Su questo argomento riferirò io stesso brevemente.

Il disegno di legge non richiede una lunga illustrazione: esso prende le mosse dal recente provvedimento emanato in favore delle Associazioni d'arma dipendenti dal Ministero della difesa, per le quali è prevista una sovvenzione statale mediante apposito stanziamento in bilancio. Come gli onorevoli colleghi sanno, il Corpo della guardia di finanza è alle dipendenze del Ministero delle finanze e pertanto non può beneficiare della disposizione anzidetta. Il Governo, tuttavia, ha ritenuto che, per ragioni di analogia, si debba concedere anche all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo una adeguata sovvenzione, per il raggiungimento dei suoi fini statutarî, ed ha predisposto il disegno di legge oggi al nostro esame: con esso viene concessa alla predetta Associazione una sovvenzione di un milione e mezzo annuo, alla cui spesa sarà fatto fronte con i normali stanziamenti del capitolo 92 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

A me pare che il provvedimento non debba incontrare alcuno ostacolo da parte nostra, e pertanto ne propongo l'approvazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FALETRA. Ritengo che la questione non sia tanto semplice come è apparsa al nostro Presidente. Prima di decidere sulla concessione di questo contributo, dovremmo sapere se eguale contributo viene concesso a tutte le altre Associazioni analoghe e se effettivamente il contributo stesso è necessario.

Per questi motivi chiedo un rinvio della discussione, pur essendo già ora del parere che, in genere, le Associazioni di questo tipo potrebbero vivere dei contributi raccolti fra i propri aderenti.

MERIZZI. Mi associo alla richiesta di rinvio per un esame più approfondito della materia. Secondo me, l'Associazione dei finanzieri in congedo potrebbe anche attingere, per le sue necessità, al fondo massa a disposizione della Guardia di finanza, fondo che, se non vado errato, è relevantissimo.

Comunque, a meno che uguali sovvenzioni non siano concesse alle altre Associazioni combattentistiche, preannuncio il mio voto contrario al disegno di legge.

CAIATI. Mi permetto innanzitutto di fare rilevare che, data l'esiguità del contributo, esso viene concesso, evidentemente, a titolo di incoraggiamento, in considerazione del fatto che il Corpo della guardia di finanza, dipendendo dal Ministero delle finanze, non

beneficia delle sovvenzioni generali che il Ministero della difesa corrisponde a tutte le Associazioni d'arma.

A mio giudizio, poi, non è possibile distrarre a questo scopo delle somme dal fondo di massa che, come diceva il Presidente, ha altre finalità.

Per questi motivi sono favorevole all'accoglimento del disegno di legge.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei pregare i colleghi di non insistere nella richiesta di rinvio, trattandosi di un provvedimento di scarsa rilevanza dal punto di vista economico-finanziario. È, in sostanza, un provvedimento che cerca di mettere l'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo sullo stesso piano delle altre Associazioni d'arma dipendenti dal Ministero della difesa, le quali beneficiano di un contributo.

Lo statuto non consente che siano distratte somme dal fondo massa, il quale ha una sua funzione specifica e un impiego controllato: dovremmo fare una legge apposita! Ciò non toglie, tuttavia, che in altra occasione noi potremo meglio renderci conto dell'utilizzo di questi contributi e dell'impiego del fondo di massa.

PIERACCINI. Sono del parere che oggi si possa approvare questo provvedimento, pregando il nostro Presidente di farsi iniziatore di una revisione della materia delle sovvenzioni, per vedere se effettivamente esse siano tutte di pubblica utilità, perché evidentemente non è giusto, specie se vogliamo risanare il bilancio dello Stato, che i soldi dello Stato vadano a fini che non siano di pubblica utilità.

MARTINELLI. Sono d'accordo sul merito del disegno di legge. Vorrei, tuttavia, perché si possa meglio leggere negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni militari — che presentano parecchi capitoli a contenuto molto eterogeneo — proporre che l'articolo 2 sia modificato come segue:

« La spesa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in apposito capitolo e per il corrente esercizio sarà fronteggiata con i normali stanziamenti del capitolo n. 92 ».

FALETRA. Accogliamo la proposta dell'onorevole Pieraccini di votare a favore di questo provvedimento, però non possiamo nascondere la nostra perplessità, in questa occasione, in relazione a due argomenti: innanzitutto, la questione della spesa, nel senso che non possiamo permetterci il lusso

di dare dei soldi senza sapere come essi vengano spesi; in secondo luogo, in relazione alle esigenze delle Associazioni d'arma: io sono contrario, personalmente, alle Associazioni, perché esse rinfocolano spiriti bellicosi che non sono certamente adatti al nostro tempo. Tuttavia, in considerazione del fatto che il Corpo della guardia di finanza non è un'Arma combattente, diamo il nostro voto al provvedimento.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole alla proposta dell'onorevole Martinelli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

ART. 1.

All'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, eretta in ente morale con regio decreto 11 marzo 1929, n. 377, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo di lire 1.500.000 per esercizio finanziario.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2.

« La spesa di lire 1.500.000 sarà fronteggiata con i normali stanziamenti del capitolo n. 92 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

L'onorevole Martinelli ha proposto di sostituirlo col seguente testo:

ART. 2.

La spesa sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in apposito capitolo e per il corrente esercizio sarà fronteggiata con i normali stanziamenti del capitolo n. 92.

Pongo in votazione il testo proposto dall'onorevole Martinelli.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del capitolo « fondo scorta » per la Guardia di finanza. (2449).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sostituzione del capitolo « fondo scorte » per la Guardia di finanza ».

Il relatore, onorevole Berloff, ha facoltà di svolgere la relazione.

BERLOFFA, Relatore. Con questo provvedimento, il Governo propone, in analogia a quanto già disposto per le altre forze armate, l'istituzione di un apposito capitolo « fondo scorta », per sopperire a quelle spese che debbono essere effettuate prima dell'epoca in cui vengono effettuate le anticipazioni sui vari capitoli e per le quali la Guardia di finanza ha dovuto, finora, attingere, in via di ripiego, al capitolo « stipendi e paghe al personale militare ».

Essendo il disegno di legge fin troppo chiaro nella sua semplicità, non mi dilungo nella illustrazione e ne propongo l'approvazione, aggiungendo che anche esso costituisce un passo innanzi sulla strada della regolamentazione della contabilità dei nostri bilanci, da tutti invocata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso le legioni ed i reparti d'istruzione della Guardia di finanza rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Le somme accreditate all'Ufficio contabilità e revisione presso il Comando generale della Guardia di finanza sullo stanziamento di detto capitolo vengono versate in Tesoreria con imputazione a speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata, iscritto nella medesima categoria « Movimento di capitali » quando cessano o diminuiscono le necessità dell'accREDITAMENTO e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

(È approvato).

ART. 2.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'ammontare del fondo scorta è fissato in lire 250.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con de-

creto da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze, le norme per l'impiego del fondo scorta.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Indennità di maneggio valori agli ufficiali di ragioneria aventi funzioni di economo-magazziniere del bollo. (2443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità di maneggio valori agli ufficiali di ragioneria aventi funzioni di economo-magazziniere del bollo ».

Il relatore, onorevole Romano, ha facoltà di svolgere la relazione.

ROMANO, Relatore. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame tende a rivalutare l'indennità di maneggio valori che viene corrisposta agli ufficiali di ragioneria aventi funzioni di economo magazziniere del bollo. La corresponsione dell'indennità in parola risale ad un decreto del 3 novembre 1894, n. 468: allora, essa fu fissata in un minimo di lire 600 annue fino ad un massimo di lire 1.200 annue. Da allora, questa indennità non è stata mai rivalutata, sicché il Ministro del tesoro, allo scopo di adeguare l'indennità stessa al valore attuale della moneta, propone che essa venga aumentata nella misura di lire 12.000 annue per tutti gli aventi diritto.

Complessivamente, si tratta di una spesa annua di 400.000 lire, alla quale potrà farsi fronte, data la sua esiguità, con il margine esistente per le normali variazioni del capitolo stipendi; pertanto ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'indennità spettante, ai termini dell'articolo 4 del regio decreto 3 novembre 1894, n. 468, al personale di ragioneria che esercita le funzioni di economo-magazziniere nelle intendenze di finanza, è stabilita per tutte le sedi nella misura unica di lire 12.000 annue.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Indennità al personale del Ministero del tesoro avente gestione di denaro e valori o funzioni di controllo sui medesimi ed ai cassieri e consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato. (2455).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità al personale del Ministero del tesoro avente gestione di denaro e valori o funzioni di controllo sui medesimi ed ai cassieri e consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ».

Il relatore, onorevole Romano, ha facoltà di svolgere la relazione.

ROMANO, *Relatore*. Col disegno di legge in discussione si propone un aumento dell'indennità al personale del Ministero del tesoro avente gestione di denaro e valori o funzioni di controllo sui medesimi ed ai cassieri e consegnatari cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Tale indennità, prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 601, a favore del personale del Ministero del tesoro avente le funzioni a cui ho accennato, fu stabilita nella misura variante da un minimo di lire 8.400 annue ad un massimo di lire 24.000 annue.

Ora, in considerazione che l'indennità in parola ha il carattere di rimborso spesa, perché destinata a risarcire i cassieri delle inevitabili perdite derivanti dal maneggio del denaro e di altri valori, appunto per il rischio che essi corrono, oggi, dato il notevole sviluppo del servizio e l'aumento dei valori maneggiati, si è pensato di adeguare l'indennità stessa.

L'onere che deriva da questo adeguamento è previsto in circa cinque milioni di lire annue; esso, tuttavia, venendo ripartito tra le varie amministrazioni interessate e gravando sui capitoli riguardanti gli stipendi e le competenze di carattere fisso, troverà certamente capienza nei margini disponibili che costante-

mente tali capitoli presentano per vacanze di posti e altri motivi analoghi.

Per questi motivi, ritengo di poter invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

WALTER. Non è necessario accennare alle fonti di reperimento della spesa ?

PRESIDENTE. Il Relatore ha già detto che v'è capienza negli attuali stanziamenti; inoltre trattandosi di spese fisse, vi è la protezione della particolare disposizione della legge di contabilità generale dello Stato.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le indennità a titolo di rimborso delle eventuali perdite derivanti dal maneggio di danaro e valori, per i funzionari e gli impiegati del Ministero del tesoro e della Zecca, aventi funzioni di gestione e di controllo, e per i cassieri e consegnatari-cassieri e loro sostituti, vice cassieri e vice consegnatari-cassieri e loro sostituti delle Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite nelle misure mensili sotto indicate:

Tesoriere centrale e controllore capo presso la Tesoreria centrale L. 7.000

Cassiere speciale per i biglietti di Stato; agente contabile dei titoli del Debito pubblico; tesoriere della Zecca; controllori capi presso l'Agenzia contabile dei titoli del Debito pubblico, la Cassa speciale per i biglietti di Stato e la Zecca » 6.000

Personale del ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del Tesoro avente funzioni di cassiere, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 141 » 5.000

Impiegati nominati, con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti, cassieri, consegnatari-cassieri, vice cassieri, vice consegnatari-cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo . . » 5.000

Chimico saggiatore della Zecca » 3.500

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1956

Impiegati con funzioni di sostituto: *a)* del tesoriere centrale; *b)* dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico; *c)* del cassiere speciale dei biglietti di Stato; *d)* del tesoriere della Zecca; *e)* dei controllori capi presso la Tesoreria centrale, l'agenzia contabile dei titoli del Debito pubblico, la cassa speciale dei biglietti di Stato e la Zecca; *f)* del vice direttore della Zecca L. 3.000

Capo della sezione staccata dell'Ispettorato carte valori presso l'Istituto poligrafico dello Stato . . . » 3.000

Consegnatario del carico del Tesoro dell'Officina carte valori e consegnatario a rigoroso rendiconto del Magazzino principale stampati . . . » 3.000

Impiegati nominati, con decreti ministeriali registrati alla Corte dei conti, sostituti dei cassieri o consegnatari-cassieri e dei vice cassieri o vice consegnatari-cassieri presso le Amministrazioni centrali dello Stato, escluse quelle con ordinamento autonomo. » 2.500

Impiegati con funzioni di controllori addetti alle casse: *a)* della Tesoreria centrale, nel numero massimo di 15; *b)* dell'Agenzia contabile dei titoli del Debito pubblico, nel numero massimo di 6; *c)* della Cassa speciale dei biglietti di Stato, nel numero massimo di 7; *d)* della Zecca, non più di uno » 2.000

Impiegati che hanno effettivo maneggio di valori alla dipendenza *a)* del Tesoriere centrale, nel numero massimo di 10; *b)* dell'Agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nel numero massimo di 6; *c)* del tesoriere della Zecca, nel numero massimo di 5; *d)* del cassiere speciale dei biglietti di Stato, nel numero massimo di 7. » 2.000

Impiegati con funzioni di controllore di officina presso la Zecca, nel numero massimo di 6, e capi tecnici della Zecca consegnatari di valori. » 2.000

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della

sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489, sul trattamento di missione per il personale inviato nel Territorio di Trieste. (2445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489, sul trattamento di missione per il personale inviato nel Territorio di Trieste ».

Il Relatore, onorevole Facchin, ha facoltà di svolgere la relazione.

FACCHIN, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame non richiede una dettagliata illustrazione: esso riguarda l'abrogazione delle norme che disponevano il trattamento economico di missione per i dipendenti statali inviati in missione nel Territorio libero di Trieste.

Tale trattamento, fissato con l'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, si rese allora necessario perché, in considerazione della configurazione giuridica di Trieste, non era possibile trasferire definitivamente il personale statale in quella città.

Essendo ora venute a cessare le ragioni per le quali i trasferimenti non potevano essere operati è venuto conseguentemente a mancare il motivo del particolare trattamento economico, e con questo disegno di legge si propone l'abrogazione della norma che lo disponeva.

Son sicuro, quindi, che la Commissione accoglierà la mia proposta di votare l'articolo unico di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1951, n. 489, concernente il trattamento di missione per il personale inviato nel Territorio di Trieste è abrogato ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (I. S. V. E. I. M. E. R.), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I. R. F. I. S.) e del Credito industriale sardo (C. I. S.). (2442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni all'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, in materia di assunzione del privilegio speciale su impianti e macchinari da parte dell'istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. S. V. E. I. M. E. R.), dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia (I. R. F. I. S.) e del Credito industriale sardo (C. I. S.). »

Il Relatore, onorevole Carcaterra, ha facoltà di svolgere la relazione.

CARCATERRA, *Relatore* Onorevoli colleghi, la legge 11 aprile 1953, n. 298, creò il Credito industriale sardo ai fini dello sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale e si ricollegava a quel complesso di leggi aventi uno stesso contenuto per tutta l'Italia meridionale. La legge ora citata, nel creare il Credito industriale sardo, riformava l'ordinamento degli Istituti per il credito che già esistevano, vale a dire l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia.

Successivamente, la legge 12 febbraio 1955, n. 38, costituì presso ciascuno degli Istituti nominati, un fondo di rotazione.

Oggi, i vari ministri presentatori del disegno di legge in discussione ritengono che sono stati avanzati dei dubbi in merito all'applicabilità dell'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, n. 298, nel senso che questi istituti sarebbero costretti a chiedere la costituzione di garanzie più onerose di quelle previste nelle leggi medesime, e pertanto hanno proposto, con l'articolo unico del provvedimento, di aggiungere al predetto articolo 15 il seguente comma: « Gli Istituti suddetti potranno convenire la costituzione del privilegio speciale di cui al precedente comma anche a garanzia delle operazioni di finanziamento attuate con fondi diversi da quelli previsti dalla presente legge ».

Secondo il mio parere, i compiti che questo provvedimento vuole assolvere sono apprezzabilissimi; tuttavia, debbo confessare di aver notato una incongruenza tra la motivazione del disegno di legge e il tenore del suo articolo unico. Infatti, attraverso la lettura della motivazione, sembrerebbe — anzi, è certo — che si vogliano agevolare i creditori e impedire che ad essi possano essere chieste garanzie più onerose di quelle previste dalla legge stessa.

Senonché, per raggiungere questo risultato, l'articolo unico prevede non una facilitazione delle garanzie da offrire da parte dei debitori, ma dispone che le operazioni previste nell'articolo 15 della legge citata siano compiute dagli Istituti di credito già nominati attraverso fondi diversi da quelli previsti dalla stessa legge del 1953 e quindi, conseguentemente, dalla legge del 1955.

Io non mi rendo conto del come, attraverso una fonte di finanziamento aggiuntiva a quella prevista dalle leggi che ho citate, si possa giungere al risultato di facilitare la corresponsione di garanzie da parte dei debitori. Del resto, gradirei conoscere dal rappresentante del Governo quali sono, in concreto, le difficoltà e gli oneri che concordemente i citati Istituti di credito richiedono ai debitori; senza di che non sono in grado — e credo di poter dire altrettanto per la Commissione — di valutare l'efficacia concreta del provvedimento.

Però, prima di proseguire nella relazione, desidero avere dal Governo chiarimenti in proposito.

PRESIDENTE. Leggendo la relazione che accompagna il disegno di legge, sembrerebbe che l'articolo unico che lo compone disponga la estensione, a quel fondo di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1951, della stessa procedura, ai fini delle garanzie, stabilita nella legge 11 aprile 1953. Senonché, il comma che questo provvedimento vuole aggiungere parla di « fondi diversi » da quelli previsti dalla citata legge del 1953. Ora, mi sembra degna di rilievo questa circostanza, perché la garanzia che era congegnata dalla legge del 1953 era la garanzia per le sovvenzioni fatte con determinati fondi; oggi, invece, si parla di « fondi diversi » e non più soltanto di quelli del fondo di rotazione.

Desidererei che la questione fosse chiarita e intanto dichiaro aperta la discussione generale.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli Istituti di credito per il finanziamento all'industria del Mezzogiorno hanno dei

fondi di dotazione propri, dei fondi costituiti da ricavi di obbligazione da loro emessi e da ricavi di prestiti. Successivamente, con la legge 12 febbraio 1955, n. 38, anche presso detti Istituti sono stati costituiti fondi di rotazione, e nello stesso tempo si è organizzato il modo di riparto dei fondi, indicando le finalità a cui dovevano servire e la natura delle garanzie che dovevano essere richieste per attingere ad essi. In tale occasione, si è però trascurato di inserire la facoltà, da parte degli Istituti di credito, di richiedere, anche per i prestiti concessi con i fondi di rotazione, il privilegio speciale sul macchinario, che invece esiste per tutti quegli altri prestiti che vengono accordati con i fondi in dotazione e con i fondi speciali a disposizione dei vari Istituti.

Così stando le cose, questi Istituti si trovano nella condizione di dover chiedere maggiori garanzie di quelle che normalmente sono date dal privilegio speciale sul macchinario, e alle volte si tratta di garanzie personali che in un certo senso vengono a limitare le loro disponibilità e le loro possibilità in altra direzione, e in modo particolare nel credito di esercizio.

È per questo che l'estensione della possibilità a codesti Istituti di richiedere il privilegio speciale sul macchinario viene a mettere gli operatori in condizione di non dovere dare altra garanzia di carattere personale o sussidiario, garanzie che generalmente vengono richieste quando viene a mancare la garanzia completa, costituita dal privilegio speciale sul macchinario. La garanzia speciale sul macchinario, anche per il rischio sopportato dallo Stato, pone il fondo di rotazione in condizione di maggior sicurezza.

La necessità di questa soluzione, infine, è apparsa evidente anche in base alla esperienza.

Questi i motivi che hanno indotto il Governo a proporre la norma di cui è oggetto il disegno di legge in discussione.

Per quanto riguarda la domanda del Presidente, non mi sfugge la fondatezza della sua osservazione; tuttavia, non essendo ben determinati nella legge n. 298 i fondi speciali, è sembrato al Governo opportuno adoperare la formula proposta, cioè quella più larga.

MERIZZI. Poiché il Governo accoglie la formula più larga, è evidente che la relazione dovrebbe essere modificata. Comunque, io sono del parere che la discussione del disegno di legge debba essere rinviata ad altra seduta, perché si possa avere la possibilità di esaminare bene le conseguenze della maggiore estensione del provvedimento: chi ha

letto la relazione ha tratto l'impressione che questo articolo unico si limitasse a contemplare i casi previsti dalla legge 12 febbraio 1955 e non invece altre garanzie di operazioni di finanziamento.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho motivo per oppormi a che i componenti la Commissione abbiano la possibilità di meglio studiare le ripercussioni di questo provvedimento; comunque, posso già in questa sede fornire alcuni dati riguardanti i fondi che sono a disposizione degli Istituti per il Mezzogiorno.

L'I. S. V. E. I. M. E. R. dispone di un fondo di dotazione di un miliardo, di un fondo speciale di 14 miliardi e 386 milioni, di un fondo di rotazione di 6 miliardi e 897 milioni, oltre ai ricavi di obbligazioni. Contro queste disponibilità ci sono impegni per mutui, già deliberati e in parte erogati, sulle diverse fonti di finanziamento.

Lo stesso dicasi per l'I. R. F. I. S., che ha un importo totale di disponibilità di oltre 13 miliardi,

Lo scopo del provvedimento è quello di mettere questi Istituti nella condizione di ottenere le migliori garanzie attraverso i beni strumentali che vengono acquistati con i finanziamenti stessi: mancando la possibilità di adire pacificamente all'acquisizione delle garanzie su questi beni, gli Istituti predetti si trovano nella necessità di dover chiedere altre garanzie ai mutuatari.

NAPOLITANO GIORGIO. Alla fine della relazione che accompagna il disegno di legge si parla di «fondi diversi da quelli originariamente previsti»: per aver chiaro il concetto, vorrei pregare l'onorevole sottosegretario di dirci quali, dei fondi che egli ha indicati, sono diversi da quelli originariamente previsti.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per esempio, il fondo di rotazione: questo fondo non era previsto nella legge istitutiva.

GEREMIA. Ritengo che sia il caso di mantenere l'affermazione del principio della facoltà stabilito nell'articolo 15 della legge 11 aprile 1953, ma non di approvare questo articolo unico al fine di stabilire quel criterio e quel principio come criterio e principio generali per tutti gli ulteriori finanziamenti che vi saranno anche nei secoli futuri. Io ritengo che, se vi saranno ulteriori finanziamenti con altre leggi, ogni legge dovrà specificare se questa facoltà sarà in quel caso concessa o meno: perché è possibile che, per un determinato finanziamento, lo Stato non

intenda che esso soggiaccia a questa facoltà. In sostanza, ogni legge futura che accorderà dei finanziamenti, provvederà a riportare o meno il criterio di questa facoltà: non è opportuno, ora, stabilire un criterio fisso per l'eternità. Il criterio fisso non soltanto non è giuridico, ma non è neppure economico...

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma è pur sempre una garanzia per lo Stato!

GEREMIA. Lo Stato potrebbe non avere interesse!

NAPOLITANO GIORGIO. Francamente, non mi pare che siano in gioco dei principi di portata tale da preoccupare tanto; e, anche ammesso che nel corso dei prossimi secoli questi Istituti potranno disporre di molti altri fondi di diversa provenienza, la questione essenziale sulla quale la Commissione deve decidere è se la costituzione di questi privilegi corrisponde ad un interesse, innanzitutto, dei piccoli e medi imprenditori meridionali, che si vuol favorire. Se questo è il concetto della legge e se questa è la questione che noi siamo chiamati a risolvere, io penso che noi dobbiamo essere favorevolissimi, anche se riteniamo che nel futuro questi Istituti potranno disporre di altri fondi.

L'osservazione dell'onorevole Geremia è giustissima, ma noi dobbiamo renderci conto che qui si parla di facoltà, e quindi dipende dalla direzione del singolo Istituto di fare le opportune distinzioni e quindi di valersi, o non, della facoltà, a seconda del tipo di iniziativa.

CARCATERRA, *Relatore*. Poiché permangono ancora dei dubbi, ed avendo bisogno di ulteriori dati, sono costretto a insistere nella richiesta di rinviare la discussione.

CAIATI. Non mi esprimo sulla proposta del relatore, ma desidero dichiarare che la preoccupazione che ha mosso il Governo è una preoccupazione di ordine pratico — e ciò spiega la posizione dell'onorevole Napolitano — nell'interesse di coloro che vanno a contrarre questi mutui. Noi tutti abbiamo esperienza in materia e sappiamo come alle volte siano richieste garanzie di carattere personale, che sono infinitamente più onerose.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ritengo che sia strettamente necessario, dopo la discussione che si è fatta sul valore di questo provvedimento, fare un esame dell'attività dei vari Istituti; pertanto, se l'onorevole Carcaterra volesse rinunciare alla sua richiesta, gli sarei molto grato, e ciò anche ai fini della utilità del nostro lavoro.

MERIZZI. Insisto anch'io sulla richiesta di rinvio.

GHISLANDI. Poiché la Commissione non è sufficientemente informata, penso anch'io che sarebbe opportuno accordare un rinvio.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Carcaterra è motivata dalla necessità di avere alcuni dati; ora, prima di mettere in votazione la richiesta di rinvio, vorrei precisare se si tratta di un rinvio puro e semplice o di un rinvio per avere dal Governo informazioni di carattere supplementare.

MERIZZI. Si tratta di rinviare la discussione per avere la possibilità di prendere cognizione dei bilanci degli Istituti e per avere maggiori dati dal Governo.

PRESIDENTE. Allora vi è una proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Carcaterra, alla quale si è associato l'onorevole Merizzi, determinata dal desiderio di discutere sull'attività che finora hanno svolto gli Istituti di credito nominati.

Se non vi sono osservazioni, rimane stabilito che per questi motivi il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Codacci Pisanelli e Caiati: Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521. (1536).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Codacci Pisanelli e Caiati: « Interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 ».

Il relatore, onorevole Vicentini, ha facoltà di svolgere la relazione.

VICENTINI, *Relatore*. La proposta di legge in discussione, dovuta all'iniziativa dei colleghi Codacci Pisanelli e Caiati, si riferisce all'interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo del 6 aprile 1948, n. 521, concernente il risarcimento per la perdita di beni in Tunisia, in applicazione dell'articolo 79 del trattato di pace e dell'accordo italo-francese del 29 novembre 1947.

La proposta stessa mira a stabilire che l'indennizzo per i beni, diritti ed interessi spettanti ai cittadini italiani residenti in Tunisia, commisurati al loro valore nel mese di gennaio 1948, sia liquidato in base al cambio ufficiale vigente alla stessa data, anziché al cambio ufficiale vigente al momento in cui ha luogo il pagamento, come è prescritto

dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 529.

Per renderci conto della portata della proposta, è opportuno esaminare: 1°) i presupposti che hanno motivato l'iniziativa dei colleghi Codacci-Pisanelli e Caiati; 2°) i precedenti della proposta stessa; 3°) il parere del Ministero del tesoro, e, infine, la conclusione a cui è pervenuto il vostro relatore.

I presupposti che hanno motivato l'iniziativa dei nostri colleghi: la situazione dei cittadini italiani residenti in Tunisia, che è completamente diversa da quella degli altri cittadini italiani residenti in Stati ex nemici. Infatti, gli italiani residenti in Tunisia non avrebbero subito alcun danno dalle conseguenze sfortunate dalla guerra, perché essi risiedevano in uno Stato che non era in guerra con l'Italia e che non poteva quindi formare oggetto di trattative per il trattato di pace. Fu in seguito ad iniziativa del Governo italiano, motivata da apprezzabili ragioni politiche, tendenti a mantenere intatte le importanti iniziative economiche italiane nel territorio metropolitano francese, che la situazione degli italiani residenti in Tunisia venne coinvolta con quella degli altri residenti in Stati ex nemici.

Va infatti ricordato che lo Stato italiano acconsentì alla confisca delle proprietà degli italiani residenti in Tunisia in base ad un accordo con la Francia, stipulato il 29 novembre 1947, in virtù del quale mentre la Francia realizzava la vagheggiata abolizione dei protocolli italiani sulla Tunisia, l'Italia otteneva l'esenzione dalla confisca delle proprietà italiane in Francia e nelle colonie francesi.

In altre parole, i beni degli italiani risiedenti in Tunisia hanno rappresentato il prezzo per la conservazione di tutte le altre proprietà italiane in Francia e nelle colonie francesi.

Da ciò consegue che non si può trattare questa materia alla stregua di quella relativa ai beni italiani negli altri stati ex nemici e che nessuna analogia può valere.

Premesso ciò dobbiamo riconoscere che la fondamentale differenza delle vicende che hanno portato alla confisca dei beni italiani risiedenti in Tunisia è riconosciuta anche dallo Stato italiano. Infatti, mentre per tutti gli altri beni confiscati in stati ex nemici la valutazione è stata fatta riferendosi al 1947, cioè alla data di entrata in vigore del Trattato di pace, per la Tunisia la valutazione è stata rilevata nel 1948. Non solo, ma per i

primi il corrispettivo in contante è limitato alla cifra massima di cinque milioni e il rimanente è liquidato con speciali titoli di debito pubblico, per i beni tunisini, invece, la liquidazione è fatta in contante per tutta la somma. Se non fosse implicito il riconoscimento della diversa natura delle cause che hanno portato alla confisca dei beni tunisini, ci troveremmo di fronte ad un atto di patente ingiustizia nei confronti di tutti gli altri aventi beni in stati ex nemici. Qui il legislatore doveva procedere in maniera diversa perché la materia stessa lo poneva al sicuro da qualsiasi estensione del sistema ad altri soggetti colpiti dal Trattato di pace.

Da quanto esposto mi pare si possa acquisire in proposito un dato importante: il risarcimento dei danni derivante dalla confisca dei beni degli italiani risiedenti in Tunisia non ha nulla di comune con la posizione di diritto degli altri cittadini residenti in territori ex nemici colpiti dal Trattato di pace.

Pervenuti a questa conclusione, accettata anche dal Governo per la discriminazione che abbiamo ricordato, esaminiamo la proposta di legge dei colleghi onorevoli Codacci Pisanelli e Caiati. Come ho detto in principio, la proposta mira a stabilire che il tasso di cambio tra franco francese e lira italiana debba essere quello vigente al momento della valutazione dei beni, e cioè al gennaio 1948, e non quello del momento in cui ha luogo il pagamento.

L'interpretazione appare ovvia se non si vuole ammettere diversità di trattamento a cittadini colpiti dallo stesso danno e far dipendere questa diversità dall'elemento del tutto estraneo e cioè dal tempo nel quale si effettuano i pagamenti.

I precedenti della proposta. La proposta è venuta davanti alla Commissione Finanze e tesoro il 13 marzo 1953. Era relatore l'onorevole Castelli Avolio il quale, dopo aver illustrato la portata della proposta dei colleghi citati, ha concluso, nonostante il parere contrario del Governo, con il chiederne l'approvazione. Con un solo voto contrario la Commissione ha accolto la proposta dei colleghi onorevoli Codacci Pisanelli e Caiati.

Per quanto riguarda il parere del Ministero del tesoro, esso è espresso in questa formula: « Questo Ministero fa presente che la proposta in questione non risulta accettabile avuto riguardo al fatto che essa, oltre a richiedere una revisione di tutte le pratiche già definite, comporterebbe un notevole aggravio per l'erario ». E poi parla anche della differenza fra il cambio del 1948 e il cambio

nel quale sono stati effettuati alcuni pagamenti.

Ora, questa motivazione del Ministero del tesoro, a mio avviso, non tocca il principio della valutazione della data, della valutazione dei beni, e quindi il cambio che deve essere applicato. Si fa solo questione dell'entità della spesa, oppure si fa anche questione della pratica revisione delle istanze, delle pratiche che sono state presentate al Ministero.

Il parere del relatore è quindi di accettazione della interpretazione dell'articolo 2 proposta dai nostri due colleghi. E, a suffragio di questo parere che sottopongo all'esame della Commissione, vi è una sentenza della Cassazione che, analogamente, può essere applicata anche a questo caso. Si tratta della liquidazione di contratti stabiliti in misura, in valuta estera. La Cassazione ha sentenziato che l'adempimento degli obblighi contrattuali dev'essere riportato alla data in cui è sorto il diritto contrattuale e quindi deve essere retrodatato e non si deve tener conto del cambio nel momento nel quale il contratto viene perfetto.

A questa sentenza della Cassazione fa anche commento favorevole l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale pubblica appunto la sentenza della Cassazione. Quindi, con il conforto anche di questa decisione, io mi permetto di proporre alla Commissione la approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Osservo che il decreto legislativo recitava « .. in base al cambio ufficiale vigente al momento in cui ha luogo il pagamento... », invece, la proposta di legge modifica l'interpretazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, dicendo: « ... vigente alla stessa data », vale a dire pagabile in base al cambio corrente nella base di gennaio 1948. Non so se voglia riferirsi alla media ufficiale mensile dei cambi, perché la parola mese nel gergo è un po' imprecisa. È forse vero che il cambio è diverso tutti i giorni nelle quotazioni; la *Gazzetta ufficiale* tuttavia, ad esempio, per le importazioni e i dazi, ecc. fa una media ogni mese che vale generalmente. Qui si tratterà quindi di interpretazione.

RONZA. Vorrei chiedere soltanto all'onorevole relatore quali sono esattamente i due cambi sui quali si discute e quale è l'importo che si prevede come carico maggiorato.

VICENTINI, *Relatore*. Sei miliardi, dice il Tesoro. Gli interessati dicono quattro. Comunque qui si tratta di una questione di principio,

se cioè dobbiamo dire che il risarcimento dei danni deve essere fatto con applicazione del cambio del 1948, o meno.

RONZA. Comunque si tratta di quattro miliardi

GHISLANDI. Vi è una questione che faccio presente solo per uno scrupolo di imparzialità. In questo senso: il concetto lo trovo giusto, però vi è una legge di carattere generale sul risarcimento dei danni di guerra. Qual'è il criterio che adotta la legge sul risarcimento per gli italiani all'estero?

VICENTINI, *Relatore*. Non sono, nel caso, danni di guerra. Qui si tratta di un accordo italo-francese che è stato merce di scambio.

GHISLANDI. D'accordo, ma si tratta pur sempre di danni subiti dagli italiani all'estero. Vi erano quelli in Abissinia, quelli in Istria, e così via. Perché quindi usare due misure? Adottiamo un criterio generale, se questo criterio giova a tutti tanto meglio, altrimenti esprimiamo per il caso un voto particolare, ecc.

PRESIDENTE. Onorevole Codacci-Pisanelli, poiché lei s'accinge a dare spiegazioni in proposito, veda di darne una anche a me: perché mai è stato scelto il mese di gennaio 1948? Quale il motivo del riferimento?

CODACCI-PISANELLI. Onorevole Presidente, ringrazio anzitutto l'onorevole relatore. Non faccio parte di questa Commissione essendo membro della V Commissione (Difesa), ma tengo a dire che questa Commissione è ben nota per la serietà con cui si occupa di tutti gli argomenti. L'intervento dell'onorevole relatore conferma questo parere. Gli onorevoli colleghi si dorranno del fatto che ormai da più di tre anni si insiste su questa proposta di legge che mira a riparare un'ingiustizia. Devo rispondere, quindi, alle domande che sono state qui formulate.

In primo luogo sottolineo l'affermazione del relatore e precisamente quella della netta diversità fra la posizione dei danni in Tunisia e gli altri. Qui infatti non si tratta di danni di guerra veri e propri. Questo è bene chiarirlo nel modo più esplicito. Facciamo all'uopo un esempio: se io, stando in Argentina, avessi posseduto un milione di dollari ed il Governo li avesse presi per fare fronte al Trattato di pace, evidentemente questo milione di dollari dovrebbe essere pagato al suo valore, e non già considerarlo come danno di guerra.

Ai termini del Diritto internazionale e dello stesso Trattato di pace, non sarebbe stato possibile per il Governo francese confiscare quei beni perché il Trattato di pace si riferiva a beni che si fossero trovati nello stato francese oppure in territori in stato di

guerra con l'Italia. La questione relativa ai giuliani ci tocca tutti quanti nel fondo del cuore, ma erano quelli territori dell'Italia, sottoposti alla sovranità italiana, così come quelli che erano in territori entrati a far parte di essa. Ecco perché abbiamo insistito sul fatto che non si tratta di danni di guerra; si tratta di uno strumento di pagamento che è stato preso a questi cittadini italiani in Tunisia. Desidero quindi far presente questo: gli italiani in Tunisia avevano detto al governo italiano: non vi preoccupate di noi, ce la vedremo noi con il governo italiano; lasciate fare e vedremo poi il da farsi.

Quindi, se non ci fosse stato questo articolo del Trattato di pace, quegli italiani in Tunisia avrebbero riavuto tutti i beni; è stato solo il Trattato di pace che si è servito ed ha fatto perdere questi beni di italiani in Tunisia.

Quanto ai precedenti, poi, questa Commissione si è già occupata dell'argomento nella precedente legislatura e siamo caduti in un trabocchetto di procedura: avevamo proposto alla Commissione della ratifica dei decreti legislativi questo emendamento e la Commissione aveva ratificato, superando una obiezione del Governo che aveva richiesto la remissione in aula. L'onorevole Sansone, allora presidente, aveva ritenuto che quella Commissione delle ratifiche fosse competente e non fosse pertanto necessaria la remissione in aula. Viceversa, nell'ultima seduta dell'altra legislatura si ritenne che non fosse valida quella ratifica e quindi, essendo giunti alla chiusura della sessione legislativa, non potemmo arrivare a quella ratifica definitiva per la quale la Commissione Finanze e tesoro aveva espresso parere favorevole.

Torniamo quindi ora a ripresentare questa legge che ha una sua valida ragione. Si tratta infatti dei figli di quei siciliani chiamati « le formiche di Tunisia » che hanno, lavorando sodo per lunghi anni, trasformato zone desertiche e aride in fertili terreni. Oggi la Francia rimpiange invero l'averli cacciati questi italiani di Tunisia; si è accorta che cosa significhi aver scacciato gli italiani che sono stati gli unici elementi validi di progresso e di sviluppo civile in quelle zone. E queste persone, non bisogna dimenticare, sono state espulse e sono tornate in Italia, in gran parte cercando di fertilizzare le terre meno generose che ancora vi si trovano.

Ma, ritorno ora al carattere finanziario della questione. Che onere comporta questo provvedimento? Debbo dire che lo stanziamento è previsto. Vi è infatti un capitolo che si

riferisce proprio a questo onere derivante dall'articolo 79 del Trattato di pace. Secondo il Tesoro, l'onere si aggira sui sei miliardi. Ma ho detto all'inizio che avrei fornito chiarimenti. Faccio quindi osservare che questi italiani di Tunisia non si sono fermati davanti al Trattato di pace. E, come sapete, l'attaccamento alla terra è tale per cui essi sempre ricorrono a tutti i mezzi per conservarla in quanto essi preferiscono la terra al danaro. E così hanno insistito in tutte le maniere e, sapendo del Trattato di pace, sono ricorsi all'espedito consistente nel farsi dare la residenza in Francia prima ancora che entrasse in vigore il trattato. Qualcuno ci è riuscito e in questo modo ciò lo esonerava dalla confisca. Evitando che i beni venissero confiscati, questi italiani di Tunisia potevano evidentemente conservarli. L'autorità francese tuttavia, accorgendosi che altro non si trattava se non di un abile espediente, ha però revocato questo diritto al godimento della residenza poco prima che il Trattato entrasse effettivamente in vigore. Ma gli italiani, in modo particolare il signor Giulio Montefiori, hanno fatto di tutto per spuntarla finché la loro tenacia è stata portata dal nostro Ministero degli affari esteri davanti ad una Corte internazionale, quella svizzera presieduta dal giudice Bolla, e questo previo accordo con il competente ministero francese. La corte federale adita con una sentenza dichiarò che la residenza conseguita da quegli italiani era legittima e che quindi la confisca era illegittima anche secondo il diritto francese. Cosicché lo Stato francese è stato condannato al pagamento e si prevede in tal modo che all'incirca 3 miliardi ancora verranno ad essere recuperati in tal modo, così che dai sei miliardi cui accennavo si potrà avere una riduzione che, presumibilmente, potrà aggirarsi addirittura sui tre miliardi, poco più poco meno.

Orbene, venendo all'essenza della questione, debbo dire che, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, tenuto conto proprio del fatto che si tratta di giustizia, si riscontra in un'obbligazione che sorge proprio al momento stesso in cui i danni vennero subiti, vale a dire il momento in cui i beni vennero confiscati: gennaio 1948. Ed è questa la ragione, appunto di tale data.

Il debito sorge nel momento in cui il bene viene confiscato. Per questo noi chiediamo che il cambio franchi-lire sia di quella data. Da qui naturalmente le relative conseguenze. È evidente che se ci riferiamo ad un cambio attuale il corrispettivo in lire è assai inferiore a quello che sarebbe, invece, se riferito al

gennaio 1948, quando il franco, non svalutato, era superiore. Altrimenti, in relazione alla maggiore o minore rapidità nel definire le pratiche, si potrà avere un franco francese che vale 200 lire o 150 lire.

Comunque, facendo il confronto tra il gennaio 1948 e oggi, il potere di acquisto della lira c'insegna qualcosa. Tenga presente l'onorevole Sottosegretario di Stato che la questione è anteriore alla svalutazione della sterlina e all'allineamento del franco sulla sterlina. La lira italiana non si è svalutata nel frattempo di tanto e quindi !...

In ogni modo, onorevoli colleghi, noi vogliamo che si eviti, direi quasi, una speculazione sui cambi, cosa che non farebbe onore a nessuno.

E, siccome si tratta proprio di fare in maniera di evitare tutto ciò, giustamente il relatore ha qui ricordato questa recente sentenza della Cassazione a sezioni riunite che dice: Il corrispondente in lire italiane deve essere calcolato al momento proprio in cui sorge questa obbligazione e viene determinato il cambio in valuta estera proprio in quel momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, secondo la definizione giuridica. Si tratta di una sentenza già pubblicata.

Onorevoli colleghi, debbo aggiungere che in sostanza la Camera già si era pronunziata al riguardo ed aveva già approvato. Era la precedente legislatura e noi non ne siamo per questo vincolati. Ma tutto quanto è stato detto sta a giustificare la nostra richiesta e a consigliarvi di accoglierla. Se sorgesse qui la questione relativa al capitolo di bilancio, posso dire che questo è anche superiore a quello che è il previsto. Oggi infatti prevede uno stanziamento di 10 miliardi che, secondo l'annotazione che troverete nel nostro stesso bilancio di quest'anno, è stato notevolmente aumentato. Quindi la copertura relativa al provvedimento in esame vi è sicuramente. Trattandosi di una giusta richiesta da parte di coloro che vogliono semplicemente la revisione, il pagamento in lire nel momento in cui i loro beni sono stati confiscati, penso che possiate essere tutti d'accordo. E questo tanto che se noi ci riferiamo alla lira del 1948 e la paragoniamo al valore di quella stessa lira del 1956, evidentemente una svalutazione indiscutibilmente vi è stata.

È una questione di giustizia che va tenuta quindi presente. E quindi noi, andando incontro a questa richiesta degli interessati, in parte andiamo a sanare un'ingiustizia per

cui basta pagare un debito sociale sorto anni fa con poche lire di oggi.

Noi che siamo legislatori e che non dobbiamo fermarci alla lettera della legge semplicemente, dobbiamo vedere di venire incontro a questa richiesta.

ANGELINO PAOLO. Vorrei conoscere in base a quale norma giuridica l'esercito italiano non si trovava in guerra allora con la Tunisia.

CAIATI. Non vi era nessuna dichiarazione di guerra.

ANGELINO PAOLO. Chiedevo per quale finzione giuridica non eravamo in guerra con la Tunisia !

CODACCI-PISANELLI. È come il caso dell'Egitto.

ANGELINO PAOLO. Ma l'Egitto non è una colonia inglese, come la Tunisia era, invece, colonia francese !

MERIZZI. Io parlo qui a titolo personale. Dichiaro senz'altro che approverò la proposta di legge. Non posso però approvare le considerazioni, o meglio tutte le considerazioni dell'onorevole relatore. Sono perfettamente d'accordo che non si tratta di una questione di danni di guerra; si tratta, nel caso, né più e né meno di un esproprio di beni di cittadini italiani in Tunisia, dei quali beni ha approfittato lo Stato come merce di baratto per il pagamento di danni di guerra. Né più e né meno come lo Stato italiano si è servito dei beni dei nostri fratelli giuliani per pagare i danni di guerra allo Stato jugoslavo. Questa è la posizione. Ora, quando mi si dice nella relazione che vi è una sostanziale differenza tra i danneggiati italiani in Tunisia — gli espropriati, chiamiamoli, italiani in Tunisia — e gli espropriati giuliani, io non posso assolutamente condividere l'opinione espressa in questa relazione. Per una ragione semplicissima: perché vi è stato un trattamento diverso da parte dello Stato italiano nei confronti dei giuliani. Lo Stato italiano ha percepito 40 miliardi (così calcolati furono i beni dei cittadini nostri, italiani, espropriati nella Dalmazia e nell'Istria); lo Stato italiano, per quanto fosse obbligato e tenuto, in forza del trattato di pace, a risarcire tutti i cittadini che erano stati danneggiati, espropriati per fatti di guerra, si è servito esclusivamente dei 40 miliardi che sono stati accreditati per questi beni che sono stati espropriati, e non ha voluto pagare un centesimo di più a tutti i cittadini italiani che sono stati espropriati. Ora, giustamente, ha detto l'onorevole Codacci Pisanelli, questa sarà stata un'ingiustizia. Egli stesso si duole di questa differenza

di trattamento, di questa discriminazione. Ma, allora, diciamolo pure nella relazione che vi è una sostanziale differenza fra i cittadini istriani che sono stati espropriati e i cittadini italiani già residenti o ancora residenti in Tunisia: questa differenza è patente perché voi, cittadini italiani della Tunisia, siete stati indubbiamente meglio trattati dei cittadini istriani e dalmati!

E, un'altra osservazione, esclusivamente di diritto: quando si è detto che vi è una sentenza della Corte di Cassazione, che io ben conosco. Però non significa nulla, perché nelle sue sentenze la Corte di Cassazione a sezioni riunite è sempre stata concorde in questo senso, che cioè i debiti devono essere pagati, quando si tratta di debiti, di obbligazioni, che sono sorti in quel determinato periodo di tempo, devono essere pagati, dicevo, con valuta straniera e non quindi con riferimento al valore delle monete straniere di quell'epoca. Eventualmente, gli interessati avranno, quindi, diritto agli interessi dal 1948 al momento del pagamento, ma l'obbligazione è sorta nel 1948, nell'epoca della confisca, il pagamento deve esser fatto in franchi francesi. Potranno essere richiesti questi interessi in franchi francesi ma i franchi francesi dovrebbero essere oggi pagati al cambio attuale. Questa è la ragione per cui io ho creduto di intervenire qui. Ho già dichiarato e dichiaro ancora che voterò favorevolmente, comunque

CODACCI PISANELLI. In relazione a questa sentenza che non ho letto prima qui per ragioni di brevità, voglio ora precisare.. « è quindi anche al fine di determinare la scadenza dell'intera obbligazione dell'Amministrazione che, ove sia espressa in moneta straniera, va convertita in lire, secondo il cambio in vigore al momento dell'obbligazione, ma alla data della scadenza dell'obbligazione come sopra determinata... ».

In ogni modo il testo è lì a sua disposizione.

FALETRA. Noi voteremo favorevolmente. Le argomentazioni che sono state qui portate dall'onorevole Codacci Pisanelli e altri colleghi ci inducono ad esprimere parere favorevole. Pensiamo vi sia soprattutto un problema di solidarietà verso questi nostri connazionali che, in definitiva, sono stati maltrattati da un'esigenza che, forse, era allora consona alle esigenze del momento, ma che comunque ha leso i loro interessi. Come siciliano credo di poter dire di essere particolarmente vicino a questo problema perché, come ha giustamente ricordato l'onorevole

Codacci Pisanelli, molti degli italiani già residenti o ancora oggi residenti in Tunisia provengono proprio dalla mia terra. Quindi non posso fare a meno di esprimere il mio parere favorevole alla proposta di legge con l'augurio che anche tutti i colleghi della nostra Commissione vogliano fare altrettanto.

RONZA. Ho chiesto poc'anzi un chiarimento, per cui mi è stata data risposta, proprio per valutare l'onere discendente da questo provvedimento. E credo quindi che questa precisazione dell'onorevole Codacci Pisanelli valga anche per il Governo. Desidererei quindi che questo fosse anche il pensiero del rappresentante del Governo e qui confermato. Pur avendo il dovere di dare atto che vi è in fondo a questo provvedimento un sentimento di solidarietà e anche di equità da parte nostra, mi chiedo e chiedo al Governo se non possa essere, questo concetto, esteso ad altri casi analoghi oltre che a quelli cui ha accennato poco fa il collega onorevole Merizzi, perché di casi relativi a beni di italiani confiscati dopo la guerra ve ne debbono essere purtroppo diversi; ed io non so se vi è stato un uniforme modo di agire in questo caso. Cioè a dire, abbiamo avuto casi, non solo come quelli istriani e tunisini, ma anche di altre collettività italiane all'estero che hanno dovuto pagare a duro prezzo le conseguenze di prima e dopo il conflitto. Proprio per ben valutare la responsabilità che ci assumiamo nel votare questo provvedimento, io chiedo al Governo se vi possano essere altri casi che possano essere portati davanti a noi e che possano costituire un grave onere per valutare anche la questione di principio che noi abbiamo qui.

DI STEFANO GENOVA. Anche noi siamo perfettamente d'accordo e pertanto voteremo a favore della proposta di legge degli onorevoli Codacci-Pisanelli e Caiati. La preoccupazione qui espressa da qualche collega circa eventuali casi analoghi, che peraltro sembra non vi siano in pratica, non deve preoccuparci molto perché, quando ci si trova di fronte ad un caso di giustizia sul piano etico non si può sfuggire a quello che è l'obbligo dello Stato. A mio parere, dopo aver sentito l'onorevole relatore e uno degli onorevoli proponenti, vi sarebbe da fare una sola osservazione: di essere forse tardivi parecchio nel rendere questa giustizia. E mi si consenta come siciliano di esprimere semmai il rincrescimento per il fatto che nel momento in cui in sede di Trattato di pace, si è messo sui due piatti della bilancia la situazione dei beni dei piccoli lavoratori di Tunisia, da un lato, e la

situazione dei monopolisti del nord, dall'altro, purtroppo si è sacrificato i primi per i secondi. Pertanto non credo che resti altro da fare se non di riparare al più presto a questa ingiustizia.

PRESIDENTE. Vorrei ora dire io questo: dall'esame del carteggio relativo alla proposta di legge in discussione ho rilevato che a nessun'altra Commissione era stato chiesto il parere da parte della Presidenza della Camera. Io penso, anche per quanto ha detto poc'anzi l'onorevole Ghislandi, che potremmo al riguardo interpellare la Commissione di Giustizia. Egli infatti ha ricordato che vi è una legge generale sui danni di guerra. Altri colleghi hanno detto che si tratta di una diversa cosa. Tuttavia, nella accezione comune, a me pare che si possa ritenere che si tratti anche qui di un danno derivante dalla guerra. Non è stata interpellata in proposito la Commissione di Giustizia. Di certo chi presiedeva prima di me aveva molta più esperienza; però io ho sottolineato che tutte le discussioni che ho ascoltato stamane sono tutte imperniate su questione di diritto, su richiami a sentenze. È quindi opportuno che prendiamo qui una decisione definitiva senza sollevare al riguardo la questione? Ora, potrebbe, invece, la Commissione condividere l'idea di sentire anche il parere della Commissione di Giustizia? In tal caso, infatti, noi potremmo prendere qualsiasi decisione e nel prenderla saremmo più tranquilli.

CAIATI. Vorrei far presente alla Commissione che io non credo che la considerazione che indusse gli amici e colleghi dell'altra legislatura a non chiedere il parere della Commissione Giustizia sia stata una considerazione di omaggio, per così dire, a quella che poteva essere l'esperienza giuridica di chi allora presiedeva la Commissione e di chi era relatore del progetto di legge. Ritengo che la Commissione Finanze e tesoro, già in quella sede, abbia superato il problema in modo del tutto obiettivo, e che, anzi, il richiamo a quella sentenza che è stato fatto dall'onorevole relatore poc'anzi sia un richiamo non dirò fortuito ma soltanto in aggiunta a tutta una serie inconfutabile di elementi che sono obiettivamente validi per una prassi, diciamo, seguita nel campo del Diritto internazionale. Obiettivamente in un criterio di giustizia che non ha bisogno del conforto di una Commissione ma che è tale anche nella elementarietà dei principi che rispetta. Sono ormai tre anni che si attende esso venga varato. Urge pertanto che venga risolto questo problema. Vi è stata

tutta una serie di rinvii in questa legislatura. Ma siamo sereni nel nostro giudizio e possiamo senz'altro ammettere, proprio guardando al merito, avendo una prima impressione, come la competenza della Commissione Giustizia nel caso specifico non possa dirci nulla di nuovo, salvo il caso delle sentenze, già note. La serie di elementi che l'onorevole Vicentini ha qui portato nella sua relazione è già di per se valida a dar ragione ad una tesi non solo di equità ma dal desiderio nostro di evitare un ulteriore aggravio di una situazione che dovrebbe essere legittimata da una valutazione serena e valida di per se.

ANGELINO PAOLO. Io chiedo, indipendentemente dal parere che potrebbe essere chiesto alla Commissione Giustizia, un breve rinvio. Breve, dico, perché non si deve attendere altri anni. Però ci sono altri italiani interessati al problema dei danni di guerra. Guardate, ad esempio, agli italiani in Egitto. Io chiedo quindi che sia data qui cognizione del trattamento riservato a quegli italiani e questo per fare delle cose che siano eque nei confronti di altri italiani, oltre che nei confronti degli istriani, come è stato già detto da un collega.

FALETRA. Prendendo atto di quanto è stato detto qui ora, osservo che non vi è dubbio che questa proposta di legge ha avuto un *iter* assai lungo. Adesso viene all'ordine del giorno e si chiede di adire il parere della Commissione di Giustizia. Non è per mancare di rispetto all'onorevole presidente ma, rilevo, questo parere poteva essere anche chiesto prima. Data la situazione in cui ci siamo venuti a trovare ora, non so se questa richiesta debba orientarsi verso la questione giuridica o non siano necessari altri approfondimenti che qui altri onorevoli colleghi potranno dare. Personalmente ritengo che la cosa potrebbe essere definita subito. Ma, dal momento che da varie parti si chiede un rinvio, noi aderiremmo alla richiesta, sempre però che fosse fissato un termine preciso entro cui la proposta verrà discussa e votata. Quindi sia chiaro che questo rinvio non giustifichi e non serva ad un insabbiamento della legge. Se vi sono questioni da approfondire lo si faccia, se vi sono cose gravi da dire le si dicano, ma usciamo fuori da una situazione che tiene in sospeso piccoli contadini, povera gente che in fondo debbono avere questi soldi. Ora, certamente, sotto sotto ci saranno grosse imprese, grossi capitali interessati, vi sarà la Montecatini, ecc. Lo si dica allora chiaramente; che vengano fuori i nomi degli interessati, ma non si rinvii alle calende

greche questa situazione perché, ripeto, vi è gente che ha bisogno della approvazione della legge in esame.

CASTELLI. A me sembra che si voglia prender tempo, anche per pochi giorni soltanto, per ulteriori approfondimenti sul merito di questa dibattuta questione. Se così fosse, se le intenzioni fossero veramente di arrivare in porto e chiarire gli ultimi dubbi, non vedo perché non si debba rinviare brevemente. Ma mi ricorre qui l'obbligo di dire, d'accordo con l'onorevole Caiati circa la Commissione di Giustizia, che si tratta di una giustizia sostanziale, nel caso, ma che non c'entra affatto la Commissione in parola come sua competenza.

Qui si tratta di una certa negoziazione che ad un determinato momento ha operato lo stato italiano, il quale ha messo in palio dei beni che non erano assolutamente perseguibili. È vero che, come ha detto l'opposizione, lo stato francese aveva messo le mani su questi beni, ma era stato adito un tribunale internazionale e noi sappiamo oggi che l'arbitrato internazionale si è risolto in favore della ragione sostenuta dai tunisini e contro l'atto arbitrario francese. Aggiungo anche, per certe preoccupazioni di ordine economico di esborsi che questo disegno di legge potrebbe comportare, che le ragioni di risarcimento che sono portate davanti all'arbitrato internazionale e che sono già in via di riconoscimento, sono già nell'ordine di cinque, sei miliardi di franchi francesi; il che significa già otto miliardi di lire italiane. Siamo quindi già molto al di là dell'esposizione prudente del Tesoro italiano.

In conclusione, è una questione che ci agita da molto tempo. Se pochi giorni di rinvio puro e semplice sono utili ad andare in porto, ben venga per l'ultima volta questo rinvio. Ma non adombriamo questa motivazione sostanziale con la richiesta di lumi che, in questo caso, la Commissione di Giustizia non ha assolutamente bisogno di avere.

DI STEFANO GENOVA. Mi permetto di dissentire dall'idea del parere della Giustizia, per questa considerazione: perché, come diceva anche l'onorevole Castelli, ogni commissione ha competenza di una determinata branca di quello che noi andiamo a trattare. Ora, qui siamo competenti in materia finanziaria e quindi la Commissione di Giustizia non può essere competente dell'interpretazione di tutte le leggi; altrimenti, in tale caso, la Commissione di Giustizia sarebbe la commissione consultiva di tutte le altre nella loro specifica competenza. Cioè, si comincerebbe a mettere in discussione la competenza giuri-

dica delle altre commissioni, quale la specifica competenza della nostra Commissione Finanze e tesoro e quella di altre commissioni. Vale a dire i componenti la Commissione Finanze hanno avuto bisogno di sentire il parere degli altri colleghi della commissione che, peraltro, sono sul loro stesso livello. D'altra parte, se qualcuno di noi ha qualche dubbio sulla questione strettamente giuridica, io credo che il breve rinvio, senza con ciò adire il parere della Giustizia, possa trovare il modo di dissolverli.

Penso anche che questa questione non possa risolversi esclusivamente col mezzo del Diritto. Non vi è dubbio che lo Stato, specialmente lo Stato moderno, abbia per fine l'attuazione della Giustizia e mai come in questo caso credo che il fine sia quello di riparare l'ingiustizia per gente che ne è stata colpita.

PRESIDENTE. Visto l'orientamento della Commissione ritengo che si possa soprassedere all'idea, da me suggerita, di chiedere il parere della Commissione di Giustizia. Pertanto pongo in votazione la semplice proposta di rinvio della discussione.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge: « Indennità al personale del Ministero del tesoro avente gestione di denaro e valori o funzioni di controllo sui medesimi ed ai cassieri e consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali dello Stato ». (2455):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	29
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Istituzione del capitolo « fondo scorta » per la Guardia di finanza ». (2449):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Indennità di maneggio valori agli ufficiali di ragioneria aventi funzioni di economo magazzino del bollo ». (2443):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1951 n. 489, sul trattamento di missione per il personale inviato nel Territorio di Trieste ». (2445):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione Nazionale dei finanzieri in congedo. (2446):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Belotti, Berloff, Berzanti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Cavallaro Nicola, Coggiola, De Martino Carmine, Di Stefano Genova, Facchin, Faletta, Ferreri, Gennai, Tonietti Erisia, Geremia, Ghislandi, Guggenberg, Li Causi, Longoni, Merizzi, Raffaelli, Romano, Ronza, Rosini, Schiratti, Selvaggi, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

È in congedo:

Marzotto.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI